

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **374/2010** (ECLI:IT:COST:2010:374)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **DE SIERVO** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **15/12/2010**

Deposito del **27/12/2010**; Pubblicazione in G. U. **29/12/2010**

Norme impugnate: Art. 19, lett. c), della legge 22/04/2005, n. 69.

Massime: **35213**

Atti decisi: **ord. 182/2010**

ORDINANZA N. 374

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di B.D. con ordinanza del 1° aprile 2010, iscritta al n. 182 del

registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 1° aprile 2010, iscritta al r.o. n. 182 del 2010, ha sollevato, in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 (infra: Carta di Nizza) ed all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena;

che il giudice a quo espone che B.D., cittadino romeno, è stato attinto da un mandato di arresto, in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione, per il reato di falso in scrittura privata e concorso in truffa, pronunciata in data 21 febbraio 2007;

che, a suo avviso, la consegna di B.D. «è consentita sul piano formale, essendo stata allegata copia della sentenza di condanna a pena detentiva, che ha dato luogo alla richiesta stessa (art. 6, comma 3, legge n. 50 del 2005)», rientrando il reato per il quale è stata pronunciata la condanna tra quelli per i quali è prevista la consegna, in ragione della reciprocità dell'incriminazione;

che B.D. si è, però, opposto alla consegna e, con dichiarazione resa in data 9 marzo 2010, ha chiesto, in quanto residente da tempo in Italia, ove lavora, di espiare la pena nel nostro Paese, reiterando tale istanza nelle successive memorie difensive, invocando a conforto la tutela del lavoro, della famiglia e della salute, in considerazione delle patologie dalle quali è affetto;

che, a giudizio del rimettente, l'art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, prevedrebbe per il cittadino non italiano, ma ivi residente, la possibilità di espiare la pena nel nostro Paese, «nel solo caso di condanna non ancora pronunciata» e di mandato d'arresto europeo cosiddetto «processuale», quindi non nel caso in cui detto mandato concerna una sentenza di condanna definitiva già intervenuta, con la conseguenza che la domanda di B.D. non può essere accolta;

che siffatta disciplina sarebbe ingiustificata, alla luce della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, «Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» (in seguito denominata decisione quadro) e dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario di eguaglianza, di libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini comunitari, nonché di quelli che tutelano l'unità della famiglia ed i diritti del bambino a mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori;

che, infatti, prosegue la Corte d'appello, l'articolo 4, punto 6, della citata decisione quadro stabilisce che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo, se esso «è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale

pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno»;

che, nondimeno, secondo il rimettente, qualora uno Stato «decida di recepire il principio di rifiuto della consegna per esecuzione della pena o misura di sicurezza nel proprio territorio ed alla stregua del proprio ordinamento, appare doverosa l'attuazione del recepimento con riferimento ad ogni caso previsto dalla stessa decisione-quadro, evitando disparità di trattamento che risultino ingiustificate alla luce del principio di eguaglianza» e «senza ledere gli altri diritti fondamentali» della persona, quali tutelati dalle norme dell'Unione europea e dell'ordinamento interno;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe dato attuazione solo in parte all'art. 4 della decisione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la consegna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di mandato d'arresto processuale, realizzando in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento;

che, tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nell'articolo 6, «appaiono significativi e vincolanti ai fini del riconoscimento indifferenziato del diritto di espatriare la pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-quadro», in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimento (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali, artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualunque Stato dell'Unione, essendo vietato agli Stati membri di frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, non pertinenti nel caso in esame);

che, tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall'articolo 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall'art. 16 Cost.;

che, a giudizio della Corte d'appello, nel caso di specie vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una famiglia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato dell'Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali, e successive modificazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dagli articoli 7 e 9 della Carta di Nizza e dagli articoli da 29 a 31 Cost., nonché il diritto del bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, previsto e tutelato dall'art. 24 della Carta di Nizza;

che l'impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena, violerebbe l'art. 20 della Carta di Nizza e l'art. 3 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, alla luce dell'ordinanza di questa Corte n. 237 del 2010.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto

europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena;

che questa Corte, già investita del vaglio di costituzionalità di identica questione, sollevata dal medesimo giudice, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in quanto il censurato art. 19 della citata legge n. 69 del 2005 concerne soltanto la persona «giudicanda», per la quale è in corso l'azione penale, sicché la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna;

che anche la presente questione, fondata sulle medesime argomentazioni, mostra lo stesso difetto di ammissibilità, trattandosi anche in questo caso di un mandato di arresto in executivis.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, ed all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), dalla Corte d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.